

DIREZIONE RELAZIONI SINDACALI
SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA

Roma, 4 maggio 2012 Prot. N. 535/ FM I M P O R T A N T E!

ALLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE

LORO SEDI

Oggetto: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012 in materia di gas fluorurati ad effetto serra (cd "patentino del frigorista") – prime indicazioni sulla qualificazione di imprese e lavoratori

Si informano le Organizzazioni in indirizzo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile scorso il DPR n. 43 del 27 gennaio 2012, rubricato "Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra".

Il Decreto è fornito in Allegato n. 1, assieme ad una presentazione, in Allegato n. 2, che ne illustra contenuti e ricadute, in termini di adempimenti, per imprese e lavoratori. Si fornisce di seguito una rapida disamina per punti essenziali del provvedimento.

1. GAS FLUORURATI. Il Regolamento concerne le attività sui gas fluorurati ad effetto serra: sono gas che non esistono in natura ma sono stati sviluppati a fini industriali. Contribuiscono, secondo l'UE, all'1,5% delle emissioni dei paesi industrializzati, ma sono estremamente potenti poiché in grado di "intrappolare" fino a 22.000 volte più calore della CO₂, rimanendo nell'atmosfera per migliaia di anni

I gas fluorurati ad effetto serra includono gli idrofluorocarburi (HFC) utilizzati a fini di raffreddamento e refrigerazione, inclusa l'aria condizionata; l'esafluoro di zolfo (SF6), utilizzato tra l'altro nell'industria elettronica; e i perfluorocarburi (PFC), emessi durante la manifattura dell'alluminio ed utilizzati anch'essi nell'industria elettronica.



2. REGISTRO TELEMATICO. Il "cuore" del DPR n. 43 prevede l'introduzione - NON ancora avvenuta - di un Registro telematico delle Imprese e delle Persone, cui tali soggetti debbono iscriversi per svolgere le attività illustrate di seguito, a condizione di dimostrare il possesso di requisiti previsti dalla legge. Tali requisiti si acquisiscono previo corso di formazione. In taluni casi vale l'esperienza specifica pregressa.

Categoria "Persone" – per l'iscrizione → obbligo di possesso di una certificazione

- A. Controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi di almeno 3kg (o almeno 6kg se sigillati ermeticamente)
- B. Recupero gas fluorurati
- C. Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi con gas serra
- D. Controllo perdite di gas serra da impianti antincendio con almeno 3kg (o almeno 6 kg se sigillati ermeticamente)
- E. Recupero gas serra da estintori
- F. Installazione, manutenzione o riparazione di impianti antincendio contenenti gas serra
- G. Recuperatori di gas serra da commutatori ad alta tensione
- H. Recuperatori di solventi da impianti contenenti gas serra
- I. Recuperatori di gas serra da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (2006/40/CE)

Categoria "Imprese" – per l'iscrizione → obbligo di possesso di una certificazione

- a. Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria;
- b. Pompe di calore contenenti gas serra
- c. Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fissi antincendio ed estintori contenenti gas serra
- d. Recupero gas serra da commutatori ad alta tensione
- e. Recupero di solventi da apparecchiature che contengono gas serra
- f. Recupero di gas serra da veicoli a motore

L'scrizione di imprese e persone deve avvenire entro 60 giorni dall'istituzione del Registro (collocato presso il Ministero dell'Ambiente); l'iscrizione va effettuata presso la locale Camera di Commercio, unicamente in via telematica.

A decorrere dalla data di istituzione del Registro tutte le attività sopra riportate non potranno essere svolte da imprese e lavoratori che non risultino iscritti nel Registro medesimo.

- 3. REGIME PROVVISORIO. È previsto un regime transitorio, imperniato su certificati "provvisori", distinto nella categoria Persone ed in quella Imprese che vale, tuttavia, esclusivamente per le attività diverse dal recupero di gas serra:
 - **❖ Categoria Persone:** solo per attività di cui sopra da A. ad F.: domanda CCIAA (rilascio certificato provvisorio entro 30 gg), previa dimostrazione del possesso di **esperienza specifica**, **minimo biennale**, acquisita prima del 5 maggio 2012.
 - * Categoria Imprese: solo per attività di cui sopra a., b. e c.: domanda CCIAA (rilascio certificato provvisorio entro 30 gg), previa dimostrazione dell'utilizzo di manodopera in possesso di certificati provvisori (o definitivi).
- 4. DEROGHE. Deroghe all'obbligo di certificazione delle Persone, previsto dal DPR, sono stabilite in funzione delle diverse attività svolte, alle seguenti condizioni:
 - Controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi con almeno 3kg di gas (o almeno 6kg se ermeticamente sigillati):

Per persone assunte con <u>contratto di apprendistato</u> svolgenti l'attività suddetta l'obbligo di certificazione non si applica per 2 anni in vista dell'esame e comunque con obbligo di supervisione da parte di persona certificata in tale attività.

--- 000 ---

- * Recupero gas fluorurati
- Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi con gas serra
- ❖ Controllo perdite di gas serra da impianti antincendio con almeno 3kg di gas (o almeno 6 kg se sigillati ermeticamente)
- * Recupero gas serra da estintori
- ❖ Installazione o manutenzione o riparazione di impianti antincendio contenenti gas serra
- * Recuperatori di gas serra da commutatori ad alta tensione
- * Recuperatori di solventi da impianti contenenti gas serra

Per persone assunte con <u>contratto di apprendistato</u> svolgenti l'attività suddetta l'obbligo di certificazione non si applica per 1 anno in vista dell'esame e comunque con obbligo di supervisione da parte di persona certificata in tale attività.

Controllo perdite di gas fluorurati da veicoli

Per persone assunte con <u>contratto di apprendistato</u> l'obbligo di attestazione non si applica per 1 anno purché i soggetti siano iscritti ad un corso di formazione e l'attività sia svolta sotto supervisione di persona adeguatamente qualificata in tale attività.

N.B.: in tutti i casi di deroga transitoria i soggetti interessati debbono dichiarare - in via telematica - alla CCIAA locale di volersi avvalere di tale possibilità e di essere in possesso del requisito previsto dalla legge per la deroga medesima.

- 5. ESENZIONI. Esenzioni dall'obbligo di certificazione delle persone sono previste per le mansioni seguenti:
 - I) Brasatori o saldatori di parti di sistema o di apparecchiatura che rientra fra le attività seguenti, purché vi sia un soggetto certificato che supervisiona:
 - * Controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi di almeno 3kg (o almeno 6kg se sigillati ermeticamente)
 - * Recupero gas fluorurati
 - Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi con gas serra
 - II) Addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra (in quantità < 3kg), purché assunti dall'impresa che detiene l'autorizzazione dell'impianto contenente il gas serra e muniti di attestato di competenza, rilasciato a seguito di corso di formazione per Cat. III di cui al Reg. CE n. 303/2008.

N.B.: In ambedue i casi precedentemente illustrati è obbligatorio, per il soggetto richiedente, predisporre una dichiarazione alla CCIAA locale attestante possesso del requisito di esenzione.

- 6. CERTIFICATI ESTERI. In materia di riconoscimento certificati di persone ed imprese di altri Stati UE: vige il principio reciprocità, ma non per i certificati provvisori; lo schema è il seguente:
 - ❖ Persone ed imprese qualificate secondo il Regolamento CE n. 842/2006:

Invio di copia del certificato con traduzione giurata in italiano alla CCIAA → Automatica iscrizione nel Registro.

❖ Persone qualificate secondo il Regolamento CE n. 307/2008:

Invio di copia del certificato con traduzione giurata in italiano alla $CCIAA \rightarrow Automatica$ iscrizione nel Registro.

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Il DPR prevede, infine, alcuni disposizioni in materia di censimento del quantitativo di gas serra prodotto, importato od esportato ogni anno (oltre 1 tonnellata) ed una norma in materia di obbligo d'etichettatura in lingua italiana delle apparecchiature e dei prodotti contenenti i gas in oggetto.

--- 000 ---

Si precisa che l'avvenuta istituzione del Registro – previa consultazione con le categorie interessate, di cui si informerà puntualmente il Sistema associativo - verrà notificata sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle procedure di presentazione delle istanze per la qualificazione di persone ed imprese.

L'iscrizione nel Registro prevedrà il **pagamento dei diritti di segreteria**, il cui ammontare deve essere ancora definito con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Si invitano, peraltro, i colleghi delle Associazioni territoriali a diffidare di informazioni diffuse, in queste settimane, da sedicenti "organismi accreditati", italiani o di altro paese dell'Unione europea, a rilasciare le certificazioni (a seguito di presunti "corsi autorizzati") in materia di gas fluorurati giacché - ad oggi - Accredia non ha ancora provveduto ad accreditare alcun ente in materia.

Si informano, da ultimo, le Organizzazioni in elenco del fatto che - di concerto con Confartigianato Impianti, Confartigianato Autoriparazione ed ASSOFREDDO - verranno (non appena disponibili) messe a disposizione delle Associazioni territoriali informazioni specifiche, ulteriori schemi di accreditamento e convenzioni – tipo, ferma restando la possibilità per le Organizzazioni stesse di approntare la formazione prevista dal DPR n.43 autonomamente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti od informazioni, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE Riccardo Giovani